

Scheda 1 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-527/15** - ex art. 267 del TFUE

"Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare: A) gli artt. 2 e 3 della Direttiva 2001/29/CE, i quali attribuiscono solo ai titolari del "diritto di autore", su "opere dell'ingegno", il potere di consentire o di vietare la "riproduzione" o la "comunicazione al pubblico" di tali opere (pertanto, coloro che, senza il consenso del titolare di detto diritto, riproducano o comunichino al pubblico l'opera protetta, violano il diritto medesimo); B) l'art. 5 della stessa Direttiva, che, a limitazione della regola di cui all'art. 3, stabilisce che non viola il diritto di autore, anche se il suo titolare non vi consente, la riproduzione "temporanea" dell'opera protetta, priva di rilievo economico e parte integrante di un procedimento tecnologico, al solo scopo di consentire "la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario" o "un utilizzo legittimo" dell'opera medesima. Non è una "comunicazione" la fornitura delle attrezzature atte a rendere possibile la prima. Il caso: un operatore vendeva un lettore multimediale sul quale preinstallava delle "estensioni" (add-ons) che consentivano di accedere a siti web di per sé liberamente accessibili al pubblico, sui quali erano state postate, senza il consenso dei titolari dei rispettivi diritti di autore, opere audiovisive protette da tale diritto. Si chiedeva se la vendita di detto lettore sostanziasse una "comunicazione al pubblico". Al riguardo, la Corte precisa che una "comunicazione al pubblico" consta di una "comunicazione" e del fatto di essere indirizzata, la medesima, ad un "pubblico". Ora, una "comunicazione" si può esprimere in "qualsiasi" atto di trasmissione o di ritrasmissione dell'opera protetta. Con riguardo al caso di specie, la Corte osserva che la vendita del lettore non realizza una mera fornitura di attrezzature (sopra), in quanto il lettore stesso ha installato, sul lettore in questione, delle "estensioni" idonee a rendere accessibili, agli acquirenti del mezzo, dei siti web altrimenti da loro difficilmente rintracciabili. Quindi, poichè il venditore ha attivamente contribuito a rendere possibile la visione delle opere protette, non limitandosi a fornire un'attrezzatura inerte, nel caso in esame è ravvisabile una "comunicazione". Quanto al "pubblico", cui tale comunicazione deve essere rivolta ai sensi dei predetti artt. 3 e 5 della Dir. 2001/29/CE, esso deve essere rappresentato da un numero "considerevole" di destinatari (anche virtuali) ed essere "nuovo", cioè composto da persone che l'autore dell'opera protetta, al momento in cui esso ne ha autorizzato la prima comunicazione, non aveva preso in considerazione. Tali elementi sussistono entrambi nel caso di specie, in quanto: 1) gli acquirenti del lettore multimediale erano stati milioni (quindi un numero elevato); 2) sui siti web, cui si collegavano le estensioni installate nel lettore stesso, le opere audiovisive protette erano state appostate senza il consenso dei titolari dei diritti di autore sulle medesime (quindi l'autore non poteva aver pensato agli acquirenti del lettore, quali fruitori delle sue opere). Quanto alla riconducibilità del caso di specie all'eccezione di cui all'art. 5 della Dir. 2001/29/CE (sopra), la Corte richiama la necessità che, a tal fine, sussistano cumulativamente tutti gli elementi descritti dal medesimo articolo.

Stato della Procedura

Il 26 aprile 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 527/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente sentenza

Scheda 2 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C- 617/15 - ex art. 267 del TFUE****"Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell'Unione europea"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 97, par. 1, del Regolamento n. 207/2009, relativo al marchio dell'Unione europea. Il precedente Reg. 44/2001 indica i criteri in base ai quali – in presenza di controversie di tipo "transfrontaliero", cioè aventi punti di contatto con gli ordinamenti interni di più di uno Stato della UE – debbono essere individuati i giudici competenti a decidere delle stesse controversie. Ora, il sopra menzionato Reg. 207/2009 stabilisce che quando le controversie "transfrontaliere" si riferiscano in genere ai "marchi UE" – vale a dire a quei distintivi di impresa, detti "marchi", ove gli stessi siano registrati presso i competenti uffici dell'Unione – la competenza giurisdizionale, in linea di massima, debba seguire gli stessi criteri di cui al già citato Reg. 44/2001. Tuttavia, l'art. 97 di detto Reg. 207/2009 precisa che, per le controversie "transfrontaliere" in tema di marchi UE, le quali specificatamente attengano al profilo della "contraffazione" di tali marchi, si debbano applicare le seguenti regole: 1) competenti, al riguardo, sono i giudici dello Stato UE in cui il "convenuto" (vale a dire il soggetto che viene chiamato in una lite instaurata da un altro) ha il "domicilio" (cioè la sede principale dei suoi affari che, per le società, coincide con il luogo della sede sociale); 2) ove, però, il convenuto non sia domiciliato in nessuno di tali Stati, competenti sono i giudici dello Stato UE in cui lo stesso convenuto possiede una "stabile organizzazione" (se il convenuto possiede "stabili organizzazioni" in diversi Stati UE, questi saranno tutti ugualmente competenti). Il caso di specie: una società danese sosteneva che la NIKE – società con sede negli USA, a capo di un gruppo di società "controllate" aventi sede in Stati diversi – avrebbe commercializzato in Germania, grazie ad intermediatori non appartenenti al suo gruppo, prodotti recanti un marchio che contraffaceva il marchio UE registrato dalla società danese stessa. Quest'ultima, dunque, citava la NIKE, per contraffazione di marchio UE, di fronte ad un giudice tedesco: riteneva, infatti, che la società NIKE Deutschland GmbH, con sede in Germania e appartenente al gruppo NIKE, costituisse la "stabile organizzazione" del convenuto in uno Stato UE, di cui al predetto art. 97 del Reg. 207/2009. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che la nozione di "stabile organizzazione" debba interpretarsi con riguardo più alla sostanza del fenomeno che alla sua veste giuridico-formale. Quindi una società di un gruppo, pur esistendo come "persona giuridica" distinta dalla capogruppo, può ben essere percepita, dai terzi in generale, come un'effettiva articolazione della capogruppo medesima e, pertanto, come una materiale "organizzazione stabile" della capogruppo, ove si avvalga di una durevole dotazione di persone e mezzi per l'esercizio di un'effettiva attività economica. Per lo stesso approccio sostanziale, può considerarsi estensione di una capogruppo anche una società dello stesso la quale, come nel caso di specie, non fosse "controllata" in via diretta dalla capogruppo, ma da una terza società controllata dalla capogruppo. Infine, una società "figlia" si qualificerebbe sempre come "stabile organizzazione della capogruppo", anche quando non avesse partecipato alla "contraffazione", come nel caso di specie.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 617/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-610/15** - ex art. 267 del TFUE

"Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 3 e 8 della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore, nonché l'art. 11 della Direttiva 2004/48/CE sulla proprietà intellettuale. Il "diritto d'autore" è quello spettante, su un'opera d'arte o dell'ingegno, principalmente all'"autore" della stessa opera. Solo al titolare di detto diritto spetta, per il già citato art. 3 della Dir. 2001/29/CE, di consentire o di vietare la "comunicazione al pubblico" dell'opera protetta. Pertanto, violano il diritto d'autore i soggetti che, senza il consenso del suo titolare, comunicano al pubblico l'opera coperta da tale diritto. Non costituiscono una "comunicazione al pubblico" né la mera "fornitura di attrezzature fisiche" né i servizi resi da intermediari, entrambi puramente funzionali a consentire tale comunicazione. A tali intermediari, comunque, il titolare del diritto di autore può chiedere di cessare dal proseguire la loro attività (vedi i succitati art. 8 della Dir. 2001/29/CE e art. 11 della Dir. 2004/48/CE). Il caso: due società mettevano a disposizione dei loro abbonati una "piattaforma di condivisione on line", che consentiva ai secondi, mediante l'indicizzazione di metadati relativi ad opere protette dal diritto di autore e la fornitura di un motore di ricerca, di condividere dei files relativi alle stesse opere. Si è chiesto pertanto alla Corte se l'attività delle società, di creazione e gestione di detta piattaforma on line, rappresentasse: 1) un mero servizio "strumentale", atto a consentire, ad alcuni utenti della succitata "piattaforma", la "comunicazione al pubblico" espressa dalla stessa messa in condivisione dei files relativi alle opere protette; 2) ovvero se costituisse essa medesima una forma di "comunicazione al pubblico" delle opere protette e, pertanto, una violazione del diritto di autore in quanto non autorizzata dal titolare di questo. Al riguardo, la Corte precisa che una "comunicazione al pubblico" consta di due elementi: a) quello della "comunicazione"; 2) quello per cui la comunicazione sia rivolta ad un "pubblico". Attese le circostanze concrete, la Corte ritiene che l'attività di gestione della piattaforma on line, nella fattispecie, integri una "comunicazione". Infatti, pur essendo gli utenti di tale piattaforma, e non i gestori, a rendere condivisibili i files in oggetto, è evidente che i gestori contribuiscono in modo attivo e determinante alla stessa condivisione, indicizzando e organizzando in elenchi e categorie i files medesimi (facilitandone di gran lunga, così, la localizzazione e lo scarico), eliminando i files obsoleti o errati e filtrando alcuni contenuti di essi. Ricorrerebbe nella fattispecie anche l'elemento dell'indirizzo di tale comunicazione "al pubblico": come in passato già precisato dalla Corte stessa, affinché una comunicazione sia orientata al pubblico, la medesima deve avere per destinataria (anche virtuale) una considerevole molteplicità di persone (circostanza che sussiste nella fattispecie, in quanto la piattaforma gestita dalle due società vanta milioni di abbonati). Tali persone, inoltre, debbono essere diverse da quelle presenti al momento della creazione dell'opera e da quelle prese in considerazione, dal titolare del diritto di autore, al momento in cui il medesimo ha autorizzato la prima comunicazione dell'opera stessa. Tutti i suddetti profili ricorrono nella fattispecie.

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-610/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 315/15	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 5, par. 3 – Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato di un volo – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Collisione tra un aeromobile e un volatile – Nozione di “circostanze eccezionali” – Nozione di “misure del caso” per rispondere ad una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-315/15** - ex art. 267 del TFUE

"trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 5, par. 3"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Un giudice della Repubblica Ceca chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale vincola il prestatore del servizio di trasporto aereo (c.d. "vettore aereo") a corrispondere al viaggiatore, che abbia subito una "cancellazione del volo", una "compensazione pecuniaria", a meno che detto vettore non dimostri la riconducibilità del disservizio a "circostanze eccezionali" non evitabili neppure adottando tutte le misure del caso. La Corte UE ha già in passato sottolineato che la disciplina relativa al predetto obbligo di compensazione, nonché all'esonero da tale obbligo in ragione delle predette "circostanze eccezionali", si applica non solo nel caso della "cancellazione del volo", ma anche in quello in cui il volo in questione venga ritardato di 3 ore o più (C-581/10, C-402/07). Il caso: il volo Burgas/Ostrava, segmento di una tratta più lunga, arrivava a destinazione (Ostrava) con un ritardo di 5 ore e 20 minuti. Parte del ritardo era dovuta alla riparazione di un guasto ad una valvola, parte al fatto per cui, in seguito alla collisione dell'aeromobile con un volatile, il proprietario del primo aveva disposto un controllo sullo stesso da parte di un tecnico di sua fiducia, laddove un analogo controllo era stato già svolto da una società legalmente abilitata a tali interventi. Al secondo controllo si doveva il ritardo residuo. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) costituiscono "circostanze eccezionali" tutte le situazioni estranee all'ambito di gestione e di monitoraggio del vettore aereo, non rientrando nella sua normale attività. Rientra in tali circostanze, dunque, l'impatto di un volatile con un aeromobile, quale evento non collegato al funzionamento intrinseco dell'aeromobile stesso e, quindi, sfuggente al controllo del vettore; 2) non tutte le "circostanze eccezionali" esonerano i vettori dall'obbligo della compensazione in questione, ma solo quelle non evitabili neppure applicando tutte le cautele del caso. Ora, il fatto "complesso" - formato dai due elementi, strettamente collegati, dell'impatto del volatile con l'aeromobile e del conseguente secondo controllo da parte del tecnico di fiducia del proprietario del mezzo - non può essere considerato quale "circostanza eccezionale" non evitabile neppure applicando le ragionevoli misure del caso. Infatti il secondo controllo tecnico, responsabile di parte del ritardo del volo, poteva essere evitato in base alla considerazione che un primo controllo era già stato eseguito da parte di una società la quale, se anche non godeva della fiducia del proprietario del mezzo stesso, era legalmente abilitata a tali interventi; 3) per ritenere che un vettore - il quale abbia disposto un controllo su un aeromobile entrato in collisione con un volatile, ciò comportando un ritardo - abbia adottato, circa tale situazione, tutte le misure del caso" idonee a sollevarlo dell'obbligo di compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri che abbiano subito un ritardo o una cancellazione del volo, non è necessario che lo stesso vettore abbia applicato i più raffinati congegni tecnici preventivi per scongiurare gli impatti con i volatili in genere (dissuasori acustici, etc). Tale impegno del vettore sarà esigibile solo quando tali accorgimenti siano consentiti dalle reali e specifiche capacità della sua impresa.

Stato della Procedura

Il 4 maggio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-315/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C - 75/16	Tutela dei consumatori – Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) – Direttiva 2008/52/CE – Direttiva 2013/11/UE – Articolo 3, paragrafo 2 – Opposizione proposta da consumatori nell'ambito di un procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito – Diritto di accesso alla giustizia – Normativa nazionale che prevede il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione – Obbligo di essere assistito da un avvocato – Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale	sentenza	No
Scheda 2 C - 339/15	Art. 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti – Esistenza di un elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – Direttiva 2000/31/CE – Servizio della società dell'informazione – Pubblicità effettuata mediante un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative alla salute – Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate	sentenza	No
Scheda 3 C - 375/15	Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Contratti quadro – Informazioni generali preliminari – Obbligo di fornire tali informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole – Informazioni trasmesse a mezzo di casella di posta elettronica integrata in un sito Internet di servizi bancari online	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-75/16** - ex art. 267 del TFUE

"Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) – Direttiva 2008/52/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il Tribunale Ordinario di Verona chiede alla Corte UE di interpretare le Dir.ve n.ri 2013/11/UE e 2008/52/CE, sull'applicazione dell'istituto della "mediazione" alle liti promosse da "consumatori" (soggetti operanti al di fuori dell'esercizio di attività economiche) contro "professionisti" (soggetti operanti nel quadro di un tale esercizio). In virtù di tale mediazione, le liti sopra descritte vengono decise, anziché dagli organi giurisdizionali dei singoli Stati, da "organismi stabili" diversi, i quali si attengono a procedure più snelle rispetto a quelle che si applicano di fronte ai primi. La previsione della "mediazione" non deve mai compromettere il fondamentale diritto, delle parti, di esigere che la lite in cui sono coinvolte sia decisa da un organo giudiziario. In Italia, i combinati artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 28/2010 stabiliscono che, circa le liti in materia civile e commerciale, il ricorso alla "mediazione" è in linea di principio rimesso alla libera scelta delle parti di esse liti, fatta eccezione, tuttavia, per alcune categorie di controversie (es: quelle inerenti ai contratti bancari). Per queste ultime, infatti, l'attivazione di una "mediazione" assurge a condizione di "procedibilità" dell'azione giudiziaria, nel senso che l'esperimento della mediazione è obbligatorio se le parti vogliono avvalersi, successivamente, della tutela giudiziaria. Nell'ambito di tale mediazione obbligatoria, peraltro, le parti debbono necessariamente essere assistite da un avvocato e non possono ritirarsi dalla mediazione medesima se non per un "giustificato motivo". Il caso: ad un decreto ingiuntivo emesso da una Banca in forza di previo contratto, i clienti della Banca stessa resistevano con un'azione di "opposizione", cui il giudice del rinvio riteneva doversi applicare la "mediazione obbligatoria" ex artt. 4 e 5, già citati, del D. Lgs. n. 28/2010. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) la previsione, di cui alla normativa italiana, della mediazione quale "condizione di procedibilità" di azioni giudiziarie relative a certi tipi di liti, si accorda con l'art. 1 della già citata Dir. 2013/11/UE, il quale, pur premettendo che il ricorso alla "mediazione" è volontario, ammette che le normative nazionali dei singoli Stati UE possano renderlo obbligatorio. Ciò, tuttavia, senza pregiudizio del diritto delle parti di rivolgersi comunque, per la tutela dei loro interessi, alla tutela giurisdizionale e, quindi, a condizione che: 1) le parti, pure inizialmente obbligate a partecipare alla mediazione, possano recederne "ad nutum", senza dover addurre alcun "giustificato motivo" (in questo senso, la normativa italiana è in linea con la disciplina UE, in quanto esige un "giustificato motivo" solo per il rifiuto, della parte, di "iniziare" l'iter della mediazione, ma non per la scelta, di essa, di recedere dalle fasi successive del procedimento); 2) fin quando dura la mediazione, sia congelata la decorrenza di ogni prescrizione o decadenza del diritto, spettante alle parti, di adire le vie giurisdizionali normali. La Corte UE ha infine precisato che l'obbligo dell'assistenza di un avvocato, per la mediazione "obbligatoria" (artt. 4 e 5 del D. Lgs 28/2010), è incompatibile con l'art. 8, lett. b), della succitata Dir. 2013/11/UE, il quale espressamente indica l'assistenza di un legale, nella "mediazione" di cui si tratta, come puramente facoltativa.

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-75/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-339/15 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2005/29/CE sulle “pratiche commerciali sleali” e la Direttiva 2000/31/CE sui “servizi della società dell’informazione”. Per la succitata Dir. 2000/31/CE si definisce: “servizio” “della società dell’informazione” quello prestato senza la presenza simultanea delle parti, a mezzo di strumenti elettronici e a richiesta individuale del destinatario; “comunicazione” di natura “commerciale” quella che, in qualsiasi forma, è volta a promuovere i beni, i servizi, o l’immagine, di un soggetto che eserciti un’attività economica. Quindi, per l’art. 8 della Direttiva 2000/31/CE, un soggetto che eserciti una professione “regolamentata” - cioè tale che il suo esercizio è consentito, da uno Stato UE, solo in base a un titolo di formazione o a un attestato di competenza - può spiegare “comunicazioni commerciali” costituenti un “servizio della società dell’informazione”, solo se vi è “autorizzato” dalla pubblica Autorità. Si precisa, poi, che la già menzionata Dir. 2005/29/CE, contro le “pratiche commerciali sleali”, definisce in generale “pratica commerciale” (sleale o no), qualsiasi azione od omissione di un “professionista”, orientata a promuovere o vendere un prodotto. Ora: il diritto nazionale belga vieta in modo assoluto, agli odontoiatri (che, in Belgio, esercitano una professione “regolamentata”) qualsiasi pubblicità a promozione della propria attività (infatti è loro consentito solo l’uso di modeste targhe o iscrizioni per annunciarsi al pubblico). Il caso: un odontoiatra stabilito in Belgio aveva aperto un sito “internet” in cui reclamizzava la sua attività, con ciò violando il divieto posto dalla legge interna. La Corte UE, al riguardo, ha in primo luogo precisato che l’esistenza del predetto sito Internet costituisce una “comunicazione commerciale” integrante un “servizio della società dell’informazione”. Quindi la stessa Corte, circa la contrarietà del divieto belga alla Dir. 2005/29/CE, ha precisato che essa Direttiva si preoccupa soltanto di vietare le pratiche commerciali “sleali” (tra cui, tipiche, le pratiche che ingannano il consumatore), mentre non intende intervenire sulle restrizioni che le normative degli Stati UE - per tutelare la dignità, il decoro, l’integrità del professionista - pongono alle pratiche commerciali “corrette” degli esercenti le attività “regolamentate” (art. 3, par. 8). Quindi il divieto assoluto istituito in Belgio (vedi sopra) non contrasta con essa Dir. 2005/29/CE. Quanto al suindicato art. 8 della Dir. 2000/31/CE, la Corte sottolinea come quest’ultimo - ove consente le comunicazioni commerciali, costituenti servizi della società dell’informazione, agli operatori di professioni regolamentate purché autorizzati - sottintenda la volontà di rendere lecita, più che di stigmatizzare, la pubblicità “benevola” da parte di tali operatori. Ciò, come afferma lo stesso art. 8, con le limitazioni imposte dal rispetto delle regole professionali (vigenti nei singoli Stati UE) in tutela della dignità, dell’onore e del prestigio della professione. Quindi, per l’art. 8 di detta Dir. 2000/31/CE, il divieto imposto dalla normativa belga è inammissibile in quanto “assoluto”, cioè in quanto non si limita ad introdurre restrizioni alle “comunicazioni commerciali” degli odontoiatri, ma le vieta “in toto”.

Stato della Procedura

Il 4 maggio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-339/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-375/15** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Contratti quadro"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare le seguenti norme della Direttiva 2007/64/CE: l'art. 36, il quale stabilisce che, prima che un "consumatore" si vincoli a ricevere un "singolo servizio di pagamento" da parte di un'impresa, questa deve "rendere disponibili", in favore del consumatore stesso, le "informazioni" inerenti a tale operazione; gli artt. 41 e 44, ai sensi dei quali un'impresa – quando un consumatore stipuli con essa un "contratto quadro" contenente la disciplina da applicarsi a una serie di futuri servizi di pagamento - deve "fornire" al cliente in questione, fissandole su un supporto durevole, tutte le informazioni pertinenti al contratto da stipularsi e, a stipula avvenuta, tutte le informazioni relative alle "modifiche" ad esso relative. Il "fornire" informazioni sostanzia un comportamento più attivo, di quello consistente nel "rendere disponibili" le predette. Per l'art. 4, "supporto durevole" è ogni strumento che consenta, al consumatore, di "memorizzare" le informazioni a lui dirette, in modo da conservarle "per un periodo di tempo adeguato" ai fini per cui sono destinate, e che consenta la "riproduzione immutata" delle stesse. Il caso: in forza di una clausola di un "contratto quadro di servizi di pagamento", un consumatore accettava di ricevere, da una Banca, tutte le informazioni, inerenti alle modificazioni del predetto, mediante la visualizzazione delle stesse in una casella di posta elettronica a lui riservata, presente su un sito Internet cui il cliente medesimo poteva accedere. Tali dati rimanevano nelle predette caselle di posta, senza subire modifiche, per un periodo di tempo adeguato ai fini dell'informazione del consumatore e in modo da poter essere anche riprodotti in modo immutato. La Corte UE, al riguardo, ha precisato che l'adempimento dell'impresa agli obblighi informativi concernenti un contratto quadro di servizi di pagamento, presuppone – per i suddetti artt. 41 e 44 della Dir. 2007/64/CE (vedi sopra) - la realizzazione di due situazioni: 1) la fissazione di tali informazioni su un "supporto durevole"; 2) l'attività del "fornire" al cliente le informazioni stesse. Quanto al primo elemento, la Corte precisa che il sito Internet, di cui al caso concreto, costituisce un "supporto durevole", in quanto consente la memorizzazione delle informazioni recate, la loro conservazione per un periodo adeguato, la loro riproduzione immutata e – quale ulteriore elemento necessario, per la Corte UE - la loro non modificabilità unilaterale da parte dell'impresa. Tuttavia, la Corte precisa che il semplice invio delle informazioni alla casella di posta elettronica del cliente, integrata nel sito Internet della Banca, soddisfa il requisito del "rendere disponibili" le informazioni in considerazione, ma non quello del "fornire" le medesime. Nel concetto del "fornire" è implicito che sia la Banca ad attivarsi per raggiungere il cliente con le informazioni in questione, non che sia il cliente a collegarsi con il sito Internet per accedere a tali dati. Per "fornire" effettivamente dette informazioni, la Banca dovrebbe inviarle – pattuendo tale modalità nel contratto quadro stesso - all'indirizzo di posta elettronica abitualmente utilizzato dall'utente di tali servizi per comunicare con altre persone diverse dal prestatore dei servizi di pagamento in questione.

Stato della Procedura

Il 4 maggio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-375/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Stampa eseguita da: Centro Stampa XX Settembre

e-mail: rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@mef.gov.it

RGS - I.G.I.C.S. - Ufficio VIII